



Provincia Regionale di Catania

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

Numero 1/2008

Novembre 2007

Scadenzario Febbraio 2008

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Ordinamento finanziario e contabile
- Contabilità e regole di gestione
- Patto di stabilità interno
- Entrate
- Mutui
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e appalti
- Società pubbliche
- Sostituto d'imposta
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Ordinamento Finanziario e Contabile

Enti dissestati

1. Un contributo straordinario di 150 milioni di euro è previsto in favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario successivamente al 31 dicembre 2002, al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006. **(art.27, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222)**

1.1. La somma sarà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006.

1.2. Con circolare del ministero interno, direzione centrale finanza locale, 15 ottobre 2007, n. F.L. 20/2007, sono precisati i criteri cui gli enti dissestati dovranno attenersi per l'utilizzo del contributo.

Contabilità e regole di gestione

Pagamenti a qualsiasi titolo

1. Prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere verificato, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. **(art.48 bis, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, dall'art.2, c.9, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).**

1.1. La disposizione si applica anche alle società a prevalente partecipazione pubblica.

1.2. Se le cartelle di pagamento notificate sono di importo complessivo pari almeno a 10.000,00 euro, non può procedersi al pagamento e deve essere effettuata segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

1.3. Le modalità di attuazione saranno stabilite con regolamento ministeriale.

2. La disposizione di cui al precedente punto 1. è immediatamente applicabile, pur in mancanza di regolamento di attuazione. **(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 agosto 2007, n.28, in G.U. n.190 del 17 agosto 2007).**

2.1. Si può ritenere sufficiente per le verifiche l'acquisizione di una dichiarazione, da accludere al mandato di pagamento, resa dal beneficiario dalla quale risulti l'assenza di qualsiasi inadempimento.

2.2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere acquisita, a titolo orientativo, non oltre venti giorni prima l'emissione del mandato.

2.3. Per garantire la piena efficacia della disposizione e scongiurare l'insorgenza di possibili ipotesi di responsabilità amministrativa, devono essere eseguiti controlli, almeno a campione, delle dichiarazioni ricevute e non devono essere posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento tali da eludere gli obblighi di verifica.

2.4. Sono esclusi dall'obbligo di verifica soltanto le erogazioni a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate ed i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive.

3. Ulteriori istruzioni applicative sono fornite con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 4 settembre 2007, n.23. **(in G.U. n.212 del 12 settembre 2007).**

3.1. Nei casi di omessa dichiarazione sostitutiva, prima di procedere al pagamento, deve procedersi a verifica presso Equitalia S.p.a..

3.2. In presenza di pagamenti aventi carattere periodico a favore dello stesso beneficiario, la dichiarazione sostitutiva può contenere l'impegno che sarà provveduto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, al fine di evitare la replica di identiche dichiarazioni.

4. Chiarimenti su taluni aspetti critici della disposizione sono forniti con circolare 17 settembre 2007.

4.1. La disciplina si applica ai pagamenti per adempimento di obblighi contrattuali e, pertanto, non rientra nell'ambito della disposizione il semplice trasferimento di fondi effettuato da amministrazioni pubbliche a favore di altre amministrazioni pubbliche.

4.2. La soglia di 10.000,00 euro deve intendersi comprensiva di Iva.

5. L'obbligo di verifica di cui ai punti precedenti si applicherà dalla data di entrata in vigore del regolamento. *(art.48 bis, D.P.R. 29 ottobre 1973, n.602, nel testo modificato dall'art.19, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222)*

5.1. L'importo di 10.000,00 euro potrà essere aumentato, in misura non superiore al doppio, o diminuito con decreto ministeriale.

Flussi informativi

1. Dal 1° gennaio 2007 è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria per la condivisione, il costante scambio e la gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico, per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari. *(art.1, c.56, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.39, c.4, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222)*

1.2. Con DPCM che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 marzo 2007, saranno individuate le basi di dati e definiti le regole tecniche ed i servizi erogabili. *(art.1, c.57).*

Patto di stabilità interno

L'obiettivo del saldo finanziario 2007

1. La spesa di 150 milioni di euro per il sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli e quella di pari ammontare per il sistema ferroviario metropolitano di Milano, sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che in cassa, a condizione che sia utilizzata entro il 31 dicembre 2007. *(art. 7, c.4, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222).*

Il monitoraggio e le verifiche

1. Per l'anno 2007, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono trasmettere, via web, trimestralmente, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa. *(art. 1, c. 685, legge 27 dicembre 2006, n. 296).*

1.1. Con decreto del ministero economia e finanze – n.0149201 – dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.G.P.A. – 20 novembre 2007 sono stati definiti i modelli di rilevazione e le modalità del monitoraggio.

1.2. Le informazioni trimestrali sono fornite all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI direttamente dal ministero economia e finanze. *(art.1, c.690).*

2. La certificazione annuale deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati di pre-consuntivo. *(art. 1, c. 686, legge 27 dicembre 2006, n. 296).*

2.1. La certificazione, redatta su modello che dovrà ancora essere approvato con D.M., è sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario.

3. Con decreto ministeriale da emanarsi, saranno stabiliti tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica alla sezione enti locali della Corte dei conti dei dati relativi al patto di stabilità interno. *(art. 227, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).*

4. L'organo di revisione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, verifica il rispetto degli obiettivi annuali e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno sulla base di un modello e con le modalità che saranno stabilite con D.M.. *(art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo modificato dall'art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n. 296).*

4.1. Per la verifica degli obiettivi non è necessaria l'approvazione formale del rendiconto dell'anno di riferimento, in quanto le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio. *(lett. B, circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n. 8).*

4.2. Il termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, degli obiettivi programmatici di competenza e di cassa è conseguente a quello di approvazione del rendiconto. *(lett. B. 1, circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n. 5).*

4.3. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti dell'organo di revisione.

Entrate

Trasferimenti statali

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario, un importo di 30 milioni di euro annui è attribuito a province e comuni che estinguono anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari con utilizzo dell'avanzo di amministrazione. *(art.11, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).*

1.1. L'attribuzione interviene a fronte degli indennizzi, penali ed altri oneri strettamente correlati all'estinzione anticipata in aggiunta al residuo debito, su richiesta degli enti interessati e sulla base di apposita certificazione approvata con D.M. da emanarsi entro il 30 ottobre 2007.

2. È stato disposto il pagamento del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2007/2008. *(comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 6 novembre 2007).*

2.1. L'importo delle somme corrisposte è pari all'80% della quota accantonata per il contributo di che trattasi.

3. È stata disposta l'erogazione a titolo di acconto addizionale comunale Irpef anno 2007 in favore dei comuni per i quali, alla data del 25 settembre 2007, risulta confermata l'applicazione dell'addizionale. *(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 12 novembre 2007, n. F.L. 25/2007).*

4. Dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'Ici per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali. *(art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).*

4.1. L'aumento dei trasferimenti statali interviene se i minori introiti sono superiori a euro 1.549,37 ed allo 0,50% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

4.2. Qualora per effetto della determinazione definitiva della rendita catastale dei fabbricati di categoria D dovesse derivare un introito superiore, almeno del 30%, rispetto a quello conseguito prima dell'autodeterminazione, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. *(art.64, c.2).*

4.3. La riduzione si attua e permane a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta definitiva, anche a seguito della definizione dei ricorsi.

4.4. Con Decreto Ministero interno 1 luglio 2002, n.197, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti erariali aggiuntivi e per la riduzione nei casi di cui al precedente punto 18.2.. *(in G.U. n.214 del 12 settembre 2002).*

4.5. Al fine di ottenere il contributo statale, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, devono inviare al Ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione attestante il minor gettito Ici.

4.6. A decorrere dall'anno 2007, il termine del 30 giugno per l'invio della certificazione è perentorio, a pena di decadenza dell'assegnazione del trasferimento. *(art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

4.7. Analoga certificazione, relativa al maggior gettito, deve essere presentata dai comuni per i quali deve procedersi alla riduzione dei trasferimenti.

4.8. Il trasferimento statale assegnato viene rideterminato, per tutti gli anni in riferimento, a seguito della revisione in aumento dei criteri di determinazione della rendita catastale degli opifici e degli

immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali. (*art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

4.9. Stante che al ministero interno continuano a pervenire certificati attestanti le perdite subite per gli anni dal 2001 al 2005, le certificazioni per i detti anni agli uffici territoriali del governo devono pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2007, in quanto oltre tale data non sarà possibile prendere in considerazione eventuali richieste. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 7 novembre 2007, n. F.L. 24/2007*).

4.10. È stato disposto il pagamento concernente l'Ici fabbricati categoria D nella misura del 43,64% per l'anno 2006. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 20 novembre 2007*).

Versamenti in tesoreria statale

1. Con D.M. dell'economia e finanze 9 ottobre 2006, n.293, è stato adottato il regolamento per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali. (*in G.U. n.295 del 20 dicembre 2006*).

1.1. I versamenti possono essere effettuati anche con bonifico bancario o postale a decorrere dal 19 giugno 2007.

1.2. Gli enti locali per i quali le erogazioni dei trasferimenti sono disposte con accredito sul conto corrente bancario o postale, devono comunicare entro il 31 dicembre 2007 al ministero interno, direzione centrale finanza locale, il codice IBAM, quello ABI e CAB. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 novembre 2007, n. F.L. 28/2007*).

2. Per effetto della chiusura della contabilità esercizio 2007, decorso il termine del 7 dicembre le eventuali richieste di erogazione dei trasferimenti statali in deroga ai limiti di giacenza non verranno prese in considerazione. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 novembre 2007, n. F.L. 27/2007*).

Addizionale comunale all'Irpef

1. A decorrere dall'anno 2007, il versamento dell'addizionale deve essere eseguito direttamente in favore del comune di riferimento, cui è assegnato un apposito codice tributo. (*art.1, c.143, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. Con decreto del ministero economia e finanze 5 ottobre 2007 sono stabilite le modalità operative per l'effettuazione del versamento diretto ai comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2008. (*in G.U. n.247 del 23 ottobre 2007*).

1.2. La ripartizione delle somme a favore dei comuni è operata dall'Agenzia delle entrate, che provvede all'accredito degli importi sui relativi conti correnti postali.

1.3. I comuni devono procedere tempestivamente all'apertura di uno specifico conto corrente presso l'ente Poste italiane intestato a "Comune di- Addizionale comunale all'Irpef". (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 ottobre 2007, n. F.L. 21/2007*).

2. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo. (*art.1, c.4, D.Lgs 28 settembre 1998, n.360, nel testo modificato dall'art.1, c.142, lett. b, n.2, legge 27 dicembre 2006, n.296, e dall'art.40, c.7, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*).

2.1. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale sul reddito imponibile dell'anno precedente, con l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione della deliberazione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento, ovvero con l'aliquota vigente nell'anno precedente, in caso di pubblicazione successiva.

2.2. Il versamento è effettuato unitamente a quello dell'Irpef.

2.3. Per redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuta dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate. (*art.1, c.5, nel testo sostituito dall'art.1, c.142, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. È soppressa la disposizione in forza della quale, a decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi Irpef ed Ires, avrebbero dovuto essere specificate tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento Ici, compreso l'imposta pagata nell'anno precedente. *(art.1, c.101 e 102, legge 27 dicembre 2006, n.296, soppressi dall'art.39, c.1, D.L. 1 ottobre 2007, n.159).*

1.1. L'Agenzia delle entrate, in sede di controllo delle dichiarazioni, non è più tenuta a verificare il versamento dell'Ici relativo a ciascun fabbricato nell'anno precedente e trasmettere l'esito del controllo ai comuni competenti. *(art.1, c.103, soppresso).*

1.2. A decorrere dall'anno 2007, l'importo dell'Ici sugli immobili dovuta nell'anno precedente deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi. *(art.1, c.104, nel testo modificato dall'art.39, c.1, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222).*

2. Il requisito della ruralità sussiste esclusivamente per gli immobili utilizzati quale abitazione da soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese, dai familiari conviventi a carico, dai coadiuvati e dai pensionati agricoli, nonché per gli immobili strumentali necessari allo svolgimento dell'attività agricola. *(art.9, c.3, lett. a e a-bis, c.3 bis e 3 ter, D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nel testo sostituito dall'art. 42 bis, aggiunto al D.L. 1 ottobre 2007, n.159, dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n.222).*

Mutui

Estinzione anticipata

1. Negli anni 2007, 2008 e 2009, le province ed i comuni possono estinguere anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. *(art.11, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, 222).*

1.1. A fronte dell'indennizzo, penale od altro onere in aggiunta al debito residuo strettamente correlato all'estinzione anticipata, è attribuito dal ministero dell'interno un contributo incentivante l'estinzione anticipata.

1.2. I contributi sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, per il triennio 2007-2009, su richiesta degli enti e sulla base di certificazione approvata con DM da emanarsi entro il 30 ottobre 2007.

Servizi pubblici

Mobilità urbana

1. Un fondo per la mobilità sostenibile di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane ed al potenziamento del trasporto pubblico. *(art.1, c.1121, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

1.1. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento del programma istituito con decreto ministero ambiente e tutela del territorio e del mare 3 agosto 2007. *(in G.U. n.255 del 2 novembre 2007).*

1.2. Una quota non inferiore al 5% è destinata alla mobilità ciclistica. *(art.1, c.1123).*

Abitazioni in locazione

1. Con decreto ministero infrastrutture 3 settembre 2007, è ripartita la disponibilità del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relative al 2007. *(in G.U. n.252 del 29 ottobre 2007).*

Funzioni catastali

1. Con provvedimento direttoriale 13 novembre 2007 dell'Agenzia del territorio sono state definite specifiche modalità d'interscambio ed i criteri per la gestione della banca dati catastale. *(in suppl. ord. n.243 alla G.U. n.274 del 24 novembre 2007).*

Carta d'identità elettronica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita dalla carta d'identità elettronica. *(art.7 vices ter, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43).*

1.1. La sostituzione interviene all'atto della richiesta del primo rilascio o dal rinnovo del documento.

1.2. Con decreto ministero interno 8 novembre 2007, che sostituisce i precedenti emanati in materia, sono state approvate le regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento di identità elettronici. *(in suppl.ord. n.229 alla G.U. n.261 del 9 novembre 2007).*

Lavori pubblici

Edilizia residenziale pubblica

1. Un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica, finanziato nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa, è finalizzato al recupero o adattamento funzionale di alloggi di proprietà ex Iacp o dei comuni, non accupati, all'acquisto, alla locazione o alla costruzione di alloggi. *(art.21, c.1, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).*

1.1. Gli alloggi sono da destinare prioritariamente a favore dei conduttori che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, con reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000,00 euro.

2. I soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica devono assicurare tutte le informazioni necessarie al pubblico, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet. *(art.21, c.4 bis, aggiunto al D.L. 1 ottobre 2007, n.159, dalla legge di conversione 29 novembre 2007 n. 222).*

Programma innovativo in ambito urbano

1. Sono rifinanziati i programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II". *(art.21 bis, aggiunto al D.L. 1 ottobre 2007, n.159, dalla legge di conversione 29 novembre 2007 n. 222).*

Pubblico impiego

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili

1. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione. *(art.12, c.4, D.Lgs. 1 dicembre 1997, n.468).*

1.1. In deroga ai limiti della quota riservata, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono procedere alla stabilizzazione dei soggetti collocati in attività socialmente utili, relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. *(art.1, c.558 e 1156, lett. f, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

1.2. Le assunzioni, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono essere effettuate anche in soprannumero, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa per il personale pari a quella dell'anno 2004. *(art.43 D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).*

1.3. Sono, quindi, legittimi, nei predetti comuni, gli ampliamenti della dotazione organica motivati esclusivamente dalla stabilizzazione degli LSU. *(circolare ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, 17 ottobre 2007, n.14, in G.U. n.254 del 31 ottobre 2007).*

1.4. Nei casi di assunzione in soprannumero, non potrà procedersi ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.

1.5. Il limite massimo complessivo di assunzioni resta fissato in 2.450 unità.

1.6. Spetta ai comuni l'incentivo di euro 9.296,22 per ciascun lavoratore stabilizzato.

1.7. Ai fini del rispetto del limite di spesa non superabile, sulla complessiva spesa di personale incide soltanto la quota non coperta dall'incentivo a carico del fondo per l'occupazione, per cui la spesa annua per ogni soggetto assunto andrà calcolata detraendo l'ammontare di € 9.296,22 per ciascun lavoratore stabilizzato.

2. Le istruzioni operative per le assunzioni di cui ai punti precedenti sono dettate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, con circolare 5 giugno 2007, n.6105, integrata con nota 19 luglio 2007, n.14/0007871, e, a seguito del D.L. 159/2007, con circolare 17 ottobre 2007, n.14.

2.1. Le assunzioni, nelle categorie A, B1 e B2 e nel limite massimo delle 2.450 unità, dovranno avvenire nel corso dell'anno 2007, prescindendo dal vincolo delle cessazioni intervenute nell'anno 2006, purché siano a tempo indeterminato, pieno o parziale.

2.2. L'incentivo di euro 9.296,22 annuo per ciascuna assunzione comporta la decadenza da ulteriori benefici posti a carico del fondo per l'occupazione ed è riconosciuto per intero sia nelle ipotesi di contratto di lavoro a tempo pieno che per le assunzioni a tempo parziale.

2.3. La domanda per procedere alla stabilizzazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2007 (data del timbro postale della racc. a.r.), corredata dalle richieste dichiarazioni e deliberazioni.

2.4. La domanda, conforme ai criteri di cui alla circolare 14/2007, dovrà essere nuovamente presentata anche dai comuni che vi avevano già provveduto entro la precedente scadenza del 2 agosto 2007.

2.5. Entro il 30 marzo 2008, il ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà a formare la graduatoria delle assunzioni autorizzate e ammesse al finanziamento mediante incentivo. La graduatoria sarà pubblicata in G.U.

2.6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i comuni procedono alle assunzioni ammesse al finanziamento e trasmettono, entro i successivi trenta giorni, al ministero, la relativa documentazione. In mancanza di quest'ultimo adempimento nei termini, interviene la decadenza dalla procedura.

2.7. Il ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà all'erogazione dell'incentivo 2008 a seguito della presentazione della documentazione.

2.8. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni successivi, ai fini della prosecuzione dell'erogazione dell'incentivo, i comuni dovranno presentare apposita istanza corredata da dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica.

Contratti e appalti

Servizi di ingegneria e architettura

1. Con circolare ministero infrastrutture, 16 novembre 2007, n.24734, sono fornite indicazioni finalizzate a chiarire le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e architettura, compresi gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte. *(in G.U. n. 271 del 21 novembre 2007).*

Società pubbliche

Pagamenti

1. È ripristinata la disposizione che impone alle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 10.000,00 euro, di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. *(art.48 bis, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, dall'art.2, c.9, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, nel testo modificato dall'art.19, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, e non riproposto dalla legge di conversione 29 novembre 2007 n. 222).*

Sostituto d'imposta

Versamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli Enti sottoposti ai vincoli della tesoreria unica, devono utilizzare il nuovo modello "F24 enti pubblici" per il versamento delle ritenute alla fonte. *(provvedimento direttore agenzia delle entrate, 8 novembre 2004).*

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Compensi agli avvocati dipendenti

1. I compensi professionali dovuti agli avvocati interni a seguito di sentenza favorevole all'Ente sono corrisposti a fronte di attività esercitata sulla base di un rapporto di lavoro dipendente e rappresentano parte della retribuzione. *(risoluzione agenzia entrate, 14 novembre 2007, n.327/E).*

1.1. Il presupposto per l'applicazione dell'Irap si realizza nei confronti dell'Ente ed i compensi concorrono, pertanto, alla determinazione della base imponibile dell'imposta.

Versamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli Enti sottoposti ai vincoli della tesoreria unica, devono utilizzare il nuovo modello "F24 enti pubblici" per il versamento dell'Irap. *(provvedimento direttore agenzia delle entrate, 8 novembre 2004).*

Memo

15 Febbraio 2008

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (*art.1, D.M. 1 dicembre 2003*).

20 Febbraio

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di gennaio 2008, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

Parità e pari opportunità

- Redazione, con sottoscrizione del responsabile del personale e del presidente del comitato per le pari opportunità dell'ente, di una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell'anno in corso, e trasmissione della relazione al dipartimento della funzione pubblica e al dipartimento per i diritti e le pari opportunità. (*direttiva presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 23 maggio 2007, in G.U. n.173 del 27 luglio 2007*).

28 Febbraio

Diritti di segreteria e di stato civile

- Trasmissione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali del modello attestante gli avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell'anno precedente. (*deliberazione Agenzia 1 marzo 2005, n.21*).

Acquedotti e fognature

- Trasmissione annuale, da parte dei soggetti gestori degli impianti, al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici - di appositi rapporti indicanti i dati sui volumi d'acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite. (*D.M. 8 gennaio 1997, n. 8*).

Conto degli agenti contabili interni

- Termine per la resa del conto relativo all'esercizio finanziario 2007, da parte dell'economista, del consegnatario di beni e degli altri soggetti che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione di beni, nonché di coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti. (*art.233, c.1, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267*).

Conto del tesoriere

- Termine per la resa del conto relativo all'esercizio finanziario 2007, da parte del tesoriere. (*art.226, c.1, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267*).

Rendiconto contributi straordinari

- (Termine perentorio) Presentazione del rendiconto alle amministrazioni pubbliche che hanno erogato contributi straordinari nell'anno precedente. La mancata presentazione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi assegnati. *(art.158, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

Contributi all'ARAN

- Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono trasferimenti statali, del contributo dovuto all'ARAN, mediante accredito sulla contabilità speciale n.149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nonché per la contestuale comunicazione all'ARAN. *(D.M. 30 aprile 1999, modificato con D.M. 14 dicembre 2001).*

Certificazione Iva servizi trasporto

- Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante gli oneri da sostenere per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2008, ai fini dell'attribuzione della prima rata del contributo erariale. *(D.M. 22 dicembre 2000).*

Trasferimenti statali

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2008 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. *(art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 febbraio 2002).*

Certificazioni sostituto d'imposta

- Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta della certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi, relativa all'anno precedente. *(art.4, c.6 quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. d, n. 3 e c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223).*